

OGGETTO: Approvazione della proposta di legge regionale concernente: “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e istituzione della Casa regionale contro l’usura e il sovraindebitamento”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*”;

VISTA la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “*Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura*”;

CONSIDERATO necessario intervenire con una proposta di legge regionale che individui azioni dirette a tutelare le vittime del reato di usura di cui all’articolo 644 del codice penale e i soggetti sovraindebitati e istituisca la “Casa regionale contro l’usura ed il sovraindebitamento”, ufficio regionale di riferimento tanto per le vittime dei reati che per le associazioni;

RITENUTO opportuno procedere all’abrogazione della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “*Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura*”, introducendo un impianto normativo più in linea, non soltanto con l’attuale manifestazione del fenomeno dell’usura, ma anche del sovraindebitamento.

CONSIDERATO che il testo della proposta di legge regionale concernente “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura e istituzione della Casa regionale contro l’usura e il sovraindebitamento”, così come indicato nella nota prot. n. 285970 del 16 maggio 2014, è stato formulato in raccordo con l’ufficio legislativo del Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 65, comma 5bis, del regolamento n. 1/2006;

VISTA la relazione alla proposta di legge dell’Assessore alle Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante;

VISTA la relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla presente deliberazione;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura e istituzione della Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento", composta da n. 14 articoli, corredata dalla relazione dell'Assessore alle Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza che formano parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA', AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELL'USURA E
ISTITUZIONE DELLA CASA REGIONALE CONTRO L'USURA E IL
SOVRAINDEBITAMENTO”**

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Lazio, per le finalità e ad integrazione delle disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) nonché alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), adotta misure tese a contrastare e prevenire il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura nel territorio regionale e promuove attività che favoriscono uno sviluppo economico e sociale ispirato ai valori della sicurezza e della legalità.

Art. 2

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione ha facoltà di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto il reato di cui all'articolo 644 del codice penale. Le somme percepite a titolo di risarcimento sono destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Regione riconosce il dovere civico della denuncia e sostiene i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime di usura di cui all'articolo 644 del codice penale, finanziando le spese legali sostenute dalle persone fisiche non ammesse al gratuito patrocinio.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentito il parere della competente commissione consiliare, disciplina i limiti e le modalità di concessione del finanziamento delle spese legali, di cui al comma 2.

4. I soggetti ammessi al contributo legale di cui al comma 2, qualora conseguano il ristoro delle spese legali sostenute al termine del giudizio penale nel quale sono costituite parte civile, restituiscono al fondo di cui all'articolo 3 le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.

Art. 3
(Fondo regionale di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il fondo regionale di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti linee d'intervento:

- a) finanziamenti integrativi alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni, di cui all'articolo 7;
- b) assistenza legale, sostegno e contributi una tantum alle vittime del reato di usura, di cui agli articoli 2 ed 8;
- c) contributi agli organismi di cui all'articolo 5, comma 1 impegnati nella lotta all'usura e alla risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, di cui all'articolo 9;
- d) attività della Regione, di cui all'articolo 10;
- e) interventi per il sovraindebitamento, di cui all'art. 11.

3. La Giunta regionale annualmente, con propria deliberazione adottata su proposta dell'assessore competente in materia di Sicurezza, di concerto con l'assessore competente in materia di Bilancio, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce la ripartizione del fondo tra gli interventi di cui al comma 2, sulla base delle priorità rilevate, nonché i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari e le modalità di finanziamento.

4. La gestione del fondo è curata dalla Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento, di cui all'articolo 4, che realizza gli interventi con l'ausilio degli organismi di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4

(Istituzione della Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento)

1.E'istituita la "Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento", di seguito denominata Casa. La Casa, ufficio costituito all'interno dell'area competente in materia di sicurezza, ha sedi dislocate sul territorio regionale.

2.La Casa gestisce il fondo di cui all'articolo 3, curando gli interventi di cui agli articoli 2, 7, 8, 9, 10 e 11 nonché il fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazioni di sovraindebitamento di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)).

3.Con atto di organizzazione del direttore regionale competente è individuato il personale da assegnare alla Casa tra coloro che sono in possesso di adeguata preparazione e competenza in materia.

4.La Casa svolge l'attività istruttoria sulle richieste di concessione dei benefici erogati ai sensi della presente legge verificando l'ammissibilità delle richieste presentate e accertando la sussistenza dei requisiti previsti, sia per gli organismi destinatari, sia per i soggetti beneficiari. Realizza, altresì, le linee d'intervento della Regione previste dall'articolo 10.

Art. 5

(Soggetti destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti organismi:

- a) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi, denominati Confidi, che abbiano costituito fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lett. a) e comma 3, della legge n. 108/1996;
- b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, della legge n. 108/1996;
- c) gli organismi che prestano assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive ed iscritti nell'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).

2. La concessione degli interventi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale nel territorio regionale da almeno 24 mesi;
- b) avere nella propria compagine sociale almeno i 2/3 di associati con sede nel territorio regionale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, gli organismi destinatari degli interventi stipulano con la Regione apposite convenzioni per disciplinare le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme attribuite ai sensi della presente legge.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli organismi di cui al comma 1 trasmettono alla Casa una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente. La relazione contiene, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, la descrizione puntuale di ogni intervento realizzato e la rendicontazione analitica delle spese sostenute.

5. Gli organismi che abbiano ricevuto contributi ai sensi della presente legge, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione e dalla cancellazione dagli elenchi previsti dalla legge n. 108/1996 ovvero nel caso di mancato utilizzo senza giustificato motivo per 24 mesi dalla richiesta delle somme loro assegnate, restituiscono le somme stesse alla Regione e comunicano l'avvenuta restituzione alla Casa.

Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli interventi di cui agli articoli 7 e 8, purché al momento della richiesta del contributo abbiano la residenza o la sede legale nel territorio regionale da almeno 24 mesi ed ivi svolgano la propria attività, i seguenti soggetti:

- a) persone fisiche;
- b) persone giuridiche e piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), in qualsiasi forma costituite.

2. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che siano stati condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o alle misure di prevenzione ivi previste. L'esclusione dai benefici si applica, altresì, nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati. Ove un soggetto goda già di taluno dei benefici previsti dalla presente legge e risulti successivamente indagato o imputato per i reati elencati nel primo periodo, è disposta la sospensione dell'erogazione fino all'esito del relativo procedimento.

3. I soggetti di cui al comma 1, ai fini della concessione dei benefici elencati dall'articolo 7, comma 1, lett. a) e dall'articolo 8 devono:

- a) dichiarare di essere vittime del reato di usura;
- b) risultare parti offese nel relativo processo penale per il reato di usura.

4. I benefici sono revocati nei confronti del richiedente condannato per aver reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento instaurato per il reato di usura. I benefici sono revocati, altresì, se si accerta l'insussistenza di taluno dei presupposti dell'elargizione.

Art. 7

(Finanziamenti integrativi alla legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. Nel rispetto della normativa statale la Regione finanzia i seguenti interventi:

- a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e seguenti, della legge n. 108/1996;
- b) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6, della legge n. 108/1996.

2. Gli organismi di cui all'art. 5, comma 1, possono accedere agli interventi di cui al presente articolo a favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1 lett. a), presentando formale richiesta alla Casa. I Confidi di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), possono accedere agli interventi di cui al presente articolo in favore dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) che intendono riavviare progetti di competitività sul mercato, anche al fine di favorirne il reinserimento nella legalità. I Confidi prestano idonee garanzie alla banca convenzionata per la concessione di somme a titolo provvisorio fino a euro 30.000 accompagnato da un piano di ammortamento dagli stessi definito, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla legge n. 108/1996.

Art. 8
(Interventi per il sostegno alle vittime dell'usura)

1. La Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese vittime del reato di usura di cui all'articolo 644 del codice penale che risultino tali dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano sporto denuncia e fornito collaborazione alle autorità competenti ai fini dell'individuazione dei responsabili del reato di cui al comma 1 é riconosciuto un indennizzo una tantum, da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro in funzione della maggiore o minore gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa o di altri danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 3 individua i criteri per l'identificazione dei soggetti beneficiari, i limiti e le modalità di concessione e di revoca dell'indennizzo, la cui gestione è affidata alla Casa.

4. La richiesta d'indennizzo è presentata alla Casa dagli organismi di cui all'articolo 5, comma 1 per conto del soggetto beneficiario, unitamente ad un progetto cui sono allegati una sintetica relazione, la documentazione attestante i danni subiti nonché un prospetto dettagliato di utilizzo delle somme da erogare.

5. L'indennizzo non può essere erogato a coloro che abbiano già usufruito degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 31/2008.

6. Le richieste d'indennizzo accolte ma che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano, in via privilegiata, al riparto degli anni successivi.

Art. 9

(Contributi a favore degli enti, delle associazioni e delle fondazioni impegnati nella lotta all'usura)

1. La Regione concede annualmente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 3, agli organismi di cui all'articolo 5, comma 1 che dimostrino di aver attivato gli interventi di cui alla presente legge, contributi per la formazione di personale specializzato, per l'attività di informazione e di assistenza e tutela legale in favore delle vittime del reato di usura o di soggetti che versino in situazioni di sovraindebitamento.

2. Gli organismi di cui al comma 1, per accedere ai contributi di cui al presente articolo, presentano alla Casa, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita richiesta che illustri, in particolare, gli interventi realizzati nell'anno precedente, corredata dai giustificativi della spesa sostenuta. I predetti organismi hanno l'obbligo di utilizzare le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate nel comma 1 e qualora nei successivi 24 mesi dalla richiesta tali fondi non siano stati impegnati, provvedono a versare alla Regione le somme percepite e non utilizzate.

Art. 10
(Attività della Regione)

1. La Giunta Regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'assessore competente in materia di sicurezza, definisce annualmente gli interventi da attuare da parte dell'amministrazione regionale per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- a) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti ai soggetti sovraindebitati o che siano vittime del reato di usura;
- b) campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
- c) attività di monitoraggio delle iniziative svolte sul territorio regionale;
- d) promozione di attività d'informazione e formazione, sul tema dell'usura e del sovraindebitamento;
- e) promozione e sostegno dell'associazionismo di settore, con particolare riguardo alle associazioni di imprenditori e commercianti finalizzate al contrasto all'usura.

Art. 11
(Interventi per il sovraindebitamento)

1. La Regione, al fine di favorire il consolidamento del debito di persone, famiglie e piccole e medie imprese che attraversano situazioni di sovraindebitamento e che si trovano in condizioni d'impossibilità di accesso al credito legale, con incapacità di rimborso individuata in base ad una valutazione della situazione familiare e patrimoniale, realizza interventi finalizzati al riequilibrio finanziario dei soggetti indicati dall'articolo 6, comma 1.

Art. 12
(Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'usura)

1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sicurezza, il "Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'usura", di seguito denominato Tavolo, con il compito di favorire la cooperazione tra la Casa e gli organismi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Il Tavolo, presieduto dall'assessore competente in materia di sicurezza o da un suo delegato, è composto da tre membri designati dagli organismi di cui all'art. 5, comma 1, che prestano la propria attività a titolo gratuito. Alle sedute partecipa un funzionario di ciascun ufficio territoriale della Casa.

3. Il Tavolo adotta, entro 30 giorni dalla seduta di insediamento, un proprio regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento e di convocazione. L'assessore competente in materia di sicurezza dispone la convocazione della prima seduta del Tavolo.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell'ambito del programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

2. Alle attività di prestazione di garanzia della Regione previste ai sensi all'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 si provvede nell'ambito delle residue disponibilità del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, gestito da Unionfidi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura), nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale).

Art. 14
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1 I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge gestiti dalla società Unionfidi Lazio ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura) continuano ad essere gestiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, fino alla loro definizione e comunque fino all'istituzione della Casa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura).
- b) l'articolo 19 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).
- c) l'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007).
- d) l'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (articolo 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)).

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è modificata la seguente disposizione:

- a) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'assessore competente in materia di Sicurezza, di concerto con l'assessore competente in materia di Bilancio, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce l'importo massimo degli interventi del programma di cui al comma 1, da effettuare in sinergia con quelli previsti dal fondo per il microcredito di cui all'articolo 1, comma 25, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006), nonché i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari e le modalità di finanziamento, la cui gestione è affidata all'ufficio regionale "Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento". La richiesta d'indennizzo è presentata alla Casa, per conto del soggetto beneficiario, dalle fondazioni e dalle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)."



ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA', AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA

Proposta di legge recante:

“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura e istituzione della Casa regionale contro l'usura e il sovraindebitamento”.

Con la presentazione di questa proposta di legge l'Assessorato ha intenzione di modificare l'attuale sistema d'interventi finalizzati a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento.

La normativa attualmente in vigore, la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura), appare superata e merita una riforma che tenga conto delle attuali esigenze delle vittime del reato di usura di cui all'articolo 644 del codice penale, finanziando diverse tipologie di interventi.

Il testo della proposta è stato, pertanto, condiviso con gli organismi attivi nel settore allo scopo di recepire eventuali indicazioni relative al testo di legge.

Grazie al confronto con le associazioni operanti in materia è stata introdotta, infatti, una disposizione riguardante l'istituzione del “Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'usura”, con il compito di favorire la cooperazione tra la Regione e le associazioni coinvolte.

Le innovazioni principali introdotte dalla proposta di legge sono:

1) Casa regionale contro l'usura ed il sovraindebitamento:

La novità principale è proprio l'istituzione di quest'ufficio regionale che provvederà alla **gestione del Fondo** per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento.

L'istituzione della Casa nasce dall'esigenza di costituire un **unico centro di responsabilità amministrativa** che funga da riferimento tanto per le vittime dei reati che per le associazioni.

La Casa svolge l'attività istruttoria sulle richieste di concessione dei benefici erogati ai sensi della legge verificando l'ammissibilità delle richieste presentate e accertando la sussistenza dei requisiti previsti, sia rispetto agli organismi destinatari, sia ai soggetti beneficiari. Realizza, altresì, le linee d'intervento della Regione.

Le associazioni rimangono, in ogni caso, protagoniste di tutta la fase di **assistenza e tutela** delle vittime del reato di usura poiché destinatarie degli interventi previsti dalla legge.

Proprio per tale ragione è stato previsto che le associazioni trasmettano annualmente alla Casa una **relazione** sull'attività svolta nell'anno precedente.

Per garantire un contatto diretto con il territorio e facilitare l'accesso agli interventi è stato previsto, inoltre, che la Casa abbia sedi dislocate **sul territorio regionale**.

2) Sovraindebitamento:

La legge regionale attualmente in vigore non menziona affatto il fenomeno del sovraindebitamento. La presente proposta di legge, al contrario, recependo la nozione di soggetto sovraindebitato di cui alla **Legge 27 gennaio 2012, n. 3**, prevede il finanziamento d'interventi finalizzati a favorire il consolidamento del debito di persone, famiglie e piccole e medie imprese che si trovano in condizioni d'impossibilità di accesso al credito legale, con incapacità di rimborso determinata in base ad una valutazione della situazione familiare e patrimoniale.

3) Costituzione di parte civile:

Nella proposta di legge l'articolo 2 è dedicato alla facoltà della Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto il reato di cui all'articolo 644 del codice penale. Si stabilisce che le somme percepite a titolo di risarcimento siano destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

Per sostenere i percorsi di costituzione di parte civile nei processi da parte delle vittime di usura è prevista, poi, la possibilità di finanziare le spese legali sostenute dalle persone non ammesse al gratuito patrocinio. Il contributo è concesso nei limiti stabiliti con successivo regolamento di Giunta regionale, adottato previa audizione della competente commissione consiliare.

4) Finanziamenti previsti dalla L.R. 23/2001:

La proposta di legge conferma, essenzialmente, i finanziamenti previsti dalla l.r. n. 23/2001.

Nel rispetto della normativa statale, infatti, la Regione finanzia interventi ad integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 e seguenti, della legge n. 108/1996, nonché l'attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a) e comma 6, della legge n. 108/1996.

A sostegno dell'attività delle associazioni che offrono consulenza e assistenza mirate alle vittime del reato di usura sono garantiti, poi, contributi per la formazione di personale specializzato, per l'attività di informazione, di assistenza e tutela legale in favore delle vittime del reato di usura o di soggetti che versino in situazioni di sovraindebitamento.

5) Indennizzi in favore degli usurati:

La proposta di legge prevede che la Regione corrisponda una somma a titolo d'indennizzo alle persone fisiche e alle piccole e medie imprese vittime del reato di usura che risultino tali dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria.

L'indennizzo è erogato *una tantum*, nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione di Giunta regionale, da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro in funzione della maggiore o minore gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa o di altri danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentato.

6) Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'usura:

Grazie al confronto e al contributo delle associazioni operanti nel settore, la presente proposta di legge regionale prevede l'istituzione di un **tavolo di lavoro permanente** con il compito di favorire la cooperazione tra la Casa e gli Organismi riconosciuti per l'assistenza e la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Il Tavolo è presieduto dall'Assessore competente in materia di sicurezza ed è composto da tre membri designati dagli organismi sovra citati, che prestano la propria attività a titolo gratuito. Alle sedute partecipa un funzionario di ciascun ufficio territoriale della Casa.

7) Attività di prevenzione:

La regione, attraverso la presente proposta, sostiene la realizzazione di numerose iniziative volte a prevenire ed a contrastare il fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, quali:

- a) promozione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione sui servizi offerti ai soggetti vittime;
- b) campagne di sensibilizzazione sulle tematiche su cui la presente legge;
- c) attività di monitoraggio delle iniziative svolte sul territorio regionale;
- d) attività di formazione e informazione sul tema dell'usura e del sovra indebitamento;

- e) promozione e sostegno dell'associazionismo di settore, con particolare riguardo alle associazioni di imprenditori e commercianti finalizzate al contrasto all'usura.

La presente proposta di legge contiene, quindi, un impianto normativo completo che si rivolge in primo luogo alle vittime del fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, prevedendo la possibilità di usufruire delle opportunità introdotte dalla normativa in questione, quali l'assistenza legale, il sostegno finanziario e i contributi una tantum. In secondo luogo definisce il ruolo dell'Istituzione regionale, istituendo l'ufficio regionale denominato "Casa regionale contro l'usura ed il sovraindebitamento" che funge da riferimento amministrativo tanto per le vittime dei reati di usura ed estorsione quanto per le associazioni. In terzo luogo si rivolge agli operatori del settore, destinatari degli interventi regolati dalla proposta di legge, cui sono concessi contributi per il potenziamento delle attività e che sono messi in condizione di collaborare attivamente con la Regione grazie all'istituzione del "Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'usura".